

# Lo Statuto della Associazione Italiana di Medicina del Sonno

Indice degli articoli dello Statuto

Art. 1 – Denominazione

Art. 2 – Sede

Art. 3 – Durata

Art. 4 – Scopo

Art. 5 – Associati

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

Art. 9 – Esclusione dell'associato

Art. 10 – Risorse economiche

Art. 11 – Patrimonio

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Art. 13 – Assemblea degli Associati

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea

Art. 15 – Consiglio Direttivo Comitato Direttivo

Art. 16 – Presidente

Art. 17 – Segretario

Art. 18 – Tesoriere

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Art. 20 – Collegio dei Probiviri

Art. 21 – Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario

Art. 22 – Scioglimento

Art. 23 – Disposizioni generali

## **Art. 1 - Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, una associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA DEL SONNO" (A.I.M.S.).

## **Art. 2 - Sede**

L'associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

## **Art. 3 - Durata**

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

## **Art. 4 - Scopo**

L'associazione si propone le seguenti finalità istituzionali:

1. promuovere la ricerca scientifica sul sonno e i suoi disturbi;
2. diffondere le conoscenze sulla medicina del sonno;
3. promuovere la formazione e lo sviluppo di strutture dedicate alla medicina del sonno;
4. organizzare convegni scientifici e di aggiornamento;
5. istituire borse di studio per ricercatori, medici e altro personale sanitario per favorirne la formazione clinica e/o scientifica in tema di sonno e suoi disturbi;
6. promuovere collegamenti con altre società scientifiche nazionali ed internazionali.

### **Art. 5 - Associati**

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, Istituti, Enti ed Associazioni che condividono per spirito o per proprie finalità istituzionali gli scopi dell'Associazione, impegnandosi ad adempiere ad ogni obbligazione derivante dal rapporto associativo. Qualora il socio sostenitore non sia una persona fisica, i diritti ad esso spettanti, ad esclusione dell'elettorato passivo, devono essere esercitati dal legale rappresentante.

E' in ogni caso esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione che per successione a causa di morte e non sono rivalutabili.

### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Comitato Direttivo, avviene previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo tramite votazione a due terzi con giudizio inappellabile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'associato che intende sciogliere il rapporto associativo deve dare le proprie dimissioni entro il 31 ottobre antecedente all'anno in cui ritiene attribuirgli efficacia, a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto a partire dal primo giorno dell'anno successivo in cui sono state presentate.

### **Art. 7 - Diritti e doveri degli Associati**

Gli associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare all'assemblea con diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione qualora abbiano raggiunto la maggiore età;
- di accedere alle cariche associative.

Gli associati sono obbligati :

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale.

### **Art. 8 - Perdita della qualifica di associato**

La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

I soci che non abbiano versato il contributo annuale per un anno sono considerati soci temporaneamente sospesi.

### **Art. 9 - Esclusione dell'Associato**

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

### **Art. 10 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse per lo svolgimento delle proprie attività da:  
quote associative;

- liberi contributi degli aderenti;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da attività commerciali, purchè direttamente connesse all'attività istituzionale.

### **Art. 11 - Patrimonio**

Il patrimonio è costituito:

- dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità;
- dai beni immobili e mobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal vigente Statuto.

Il patrimonio sociale, così come gli avanzi di gestione, non potrà essere, in nessun caso, distribuito ai soci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, salvo imposizioni di legge.

### **Art. 12 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Coordinatore per la ricerca di base
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 13 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

### **Art. 14 - Competenze dell'Assemblea**

All'Assemblea degli Associati compete:

- a) di nominare il Presidente;
- b) di nominare il Vice-Presidente;

- c) di nominare il Segretario;
- d) di nominare il Tesoriere;
- e) di nominare i consiglieri;
- e) di nominare il collegio dei revisori;
- f) di nominare il collegio dei probiviri;
- g) di deliberare ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne facciano domanda almeno un quarto degli associati, sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento inerente la straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di giugno il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico finanziario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi, dalla persona nominata dall'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci a mezzo posta almeno 15 giorni prima della data fissata dell'adunanza. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il versamento dei contributi annuali e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

I soci temporaneamente sospesi per morosità non possono esercitare il diritto di voto.

In ogni caso è consentito l'esercizio del voto tramite posta ordinaria ed elettronica.

Di ogni deliberazione assembleare si redige apposito verbale con cura di trascrizione nel libro delle adunanze da parte del Segretario.

### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da nove consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea degli associati.

Del Consiglio Direttivo fa anche parte, ex officio, il Coordinatore per la ricerca di base, cooptato nel ruolo dal Presidente sulla base del meccanismo elettivo previsto dal successivo art. 19.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutive nella stessa carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi membri. Viene convocato per iscritto con almeno otto giorni di preavviso a mezzo posta e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le delibere sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri e vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 15 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Di ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente o del Vice-Presidente che presiede la riunione in sua vece ed appositamente trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Il Segretario è incaricato di comunicare il verbale a tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:

- l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l'attuazione delle delibere de ll'Assemblea;

- la deliberazione sull'ammissione ed esclusione degli associati.

#### **Art. 16 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed agisce in nome e per conto dell'Associazione e gli sono attribuiti tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa,

ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

#### **Art. 17 - Segretario**

Il segretario collabora con il Presidente:

— alla preparazione dei programmi di attività della Associazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

— all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Redige i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo, che devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 18 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere dell'Associazione è responsabile della cassa dell'Associazione.

Qualunque operazione finanziaria deve essere sottoscritta e/o avallata, oltre che dal Presidente, anche dal Tesoriere.

#### **Art. 19- Il Coordinatore per la ricerca di base**

Il coordinatore per la ricerca di base è eletto da tutti i soci attivi nella ricerca di base e può essere scelto solo all'interno di essi. L'identificazione dei soci elettori avviene su loro richiesta, approvata dal Presidente sulla base di un riconoscibile interesse per il tema, comprovato dal curriculum e dalle pubblicazioni scientifiche.

L'elezione Coordinatore per la ricerca di base avviene contestualmente alle elezioni per le altre cariche associative e la durata del mandato è identica a quella degli altri organi.

Il Coordinatore per la ricerca di base ha il compito di aiutare il Presidente nel:

- promuovere la ricerca di base e la formazione dei giovani ricercatori nell'ambito di tutte le discipline presenti nell'AIMS;
- favorire il coinvolgimento di tutti i soci su iniziative di ricerca comuni;
- organizzare manifestazioni scientifiche sui temi della ricerca di base.

Il Coordinatore per la ricerca di base viene cooptato ex officio dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e di voto nelle sue riunioni.

In via transitoria e fino alle elezioni associative del 2015, il Coordinatore per la ricerca di base è identificato nel Presidente in carica della SIRS all'atto del suo scioglimento e della sua confluenza nell'AIMS.

#### **Art. 20 - Collegio dei Revisori**

Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

#### **Art. 21 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l'Associazione e gli associati.

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere le questioni che possono insorgere tra l'Associazione e gli associati.

#### **Art. 22 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto economico finanziario sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed esaminato dai Collegio dei Revisori, che ne riferiscono all'Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dall'art. 14 del presente Statuto.

#### **Art. 23 - Scioglimento**

In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad Associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, co. 190, L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 24 - Disposizioni Generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.